

Prof. Avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace
G.O. del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Nota a sentenza, Cass. civ. Sez. I, 21/03/2014, n. 6755.

Stato di adottabilità del minore: il difetto di assistenza che mini o ponga in pericolo il sano sviluppo del figlio, supera, tout court, l'amore 'improduttivo' .

Con l'entrata in vigore della novella 149/2001 il procedimento di adozione, in aderenza alla Convenzione Europea di Strasburgo (ratificata in Italia con L. 2003/77), ha acquisito carattere contenzioso con la conseguenza, tra l'altro, che la dichiarazione di adottabilità è disposta non più con decreto, ma con sentenza immediatamente impugnabile innanzi alla Corte d'Appello Distrettuale.

Da ciò ne consegue il soddisfacimento del contraddittorio che tuttavia, pur trovando piena applicazione nel processo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, si esplica con modalità diverse, giacché, <<con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico-fisiche del minore, allegare agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all'art. 10, secondo comma, legge 4 maggio n. 1983, n. 184 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo>> (Cass. civ. Sez. I, 06.02.2013, n. 2780).

Fatte salve queste succinte premesse processuali e fermo restando che l'articolato procedimento è finalizzato all'attuazione del preminente interesse del minore, lo 'stato di abbandono', quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non è legislativamente definito, anche se ne viene individuata la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore.

L'assistenza morale è l'attuazione del diritto all'affetto dei genitori; l'assistenza materiale si attua, invece, con il soddisfacimento dei normali bisogni di vita e di crescita del minore (cfr. Bianca, *Diritto Civile, II, La famiglia e le successioni*, 4 ed, Milano, Giuffrè, 2005).

Orbene, poiché la valorizzazione del legame naturale stabilita nell'art. 1 della legge sull'adozione (così come modificata dalla legge 149/2001) impone al Giudice un particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono, è ormai indirizzo interpretativo costante quello per il quale non basterà fondare il giudizio sul mero apprezzamento dell'inidoneità dei genitori biologici alla cura ed alla educazione della prole, bensì sarà necessario accertare che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi ed irreversibili per la crescita equilibrata e l'armonico sviluppo psicofisico dell'adottando, considerato tale accertamento in concreto e non in astratto, ovvero in riferimento al vissuto del minore, alla sue caratteristiche fisiche e psicologiche, al grado di maturità, all'età ed alle potenzialità di sviluppo (*ex plurimis*, Cass. Civ. Sez. I, 29.10.2012, n. 18563; Cass. Civ., sez. I, 21.11.2010, n. 24589; Cass. Civ., sez. I, 24.2.2010, n. 4545; Cass. Civ., sez. I, 17.7.2009, n. 16795; Cass. Civ., sez. I, 11.10.2006, n. 21817; Cass. Civ., sez. I, 14.5.2005, n. 10126).

Tali spunti interpretativi provano la piena coerenza argomentativa della sentenza in commento ai principi valoriali assunti in premessa, di talché la correlazione eziologica tra la gravità e persistenza del disturbo riscontrato alla madre, l'inidoneità susseguente sul piano

della responsabilità verso il figlio e gli effetti disfunzionali sul minore, accertati in sede di merito, giustificano lo stato di adottabilità, a prescindere da una volontà abbandonica dei genitori. Invero sottolinea la Corte di Rito <<lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi">>.

Il chiaro quadro di trascuratezza emerso dall'istruttoria ed avallato -per coerenza ermeneutica- dal ragionamento logico-ricostruttivo della Corte Distrettuale conduceva ad escludere per i predetti minori la possibilità di uno sviluppo sufficientemente equilibrato in seno alla famiglia di origine. <<In particolare, il padre era risultato del tutto assente non solo nel processo ma anche nella vita dei figli. La madre, d'altro canto, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un "disturbo della personalità con funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone e con spunti persecutori che non permettono alla paziente un minimo di consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa vive come frutto di elementi persecutori, con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità, reagisce con comportamenti aggressivi che vengono rimossi dalla memoria">>.

Detto altrimenti, il punto significativo che da concretezza al giudizio di idoneità riguarda proprio l'effettività delle conseguenze subite dai minori (e nel caso in questione i più piccoli), che riguardava una situazione di <<grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica a carico dei minori, che accusavano sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti">>.

Tanto vero che in ossequio alla concretezza valutativa richiamata *ut supra*, la Corte d'Appello di Torino, coerentemente al provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, non escludeva per i figli più grandi la necessità di un legame con la madre, in quanto <<l'interiorizzazione dell'immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti">>, di talché si ricorreva alla più idonea misura dell'affidamento in quanto <<una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente >>.

In breve, perché si realizzi la situazione di abbandono che giustifichi la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è necessario che i genitori tengano un comportamento, commissivo od omissivo, obiettivamente inconciliabile con l'esercizio del diritto-dovere previsto dall'art. 147 c.c.

Solo in questi casi, infatti, qualora si accerti in concreto l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantire il normale sviluppo psico-fisico del minore, la rescissione del legame familiare diverrà lo strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio ed assicurare al figlio la necessaria assistenza materiale ed affettiva, con ciò ritenendosi rilevante oltre che il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ogni altra <<situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori,

impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine>>. (Cass. civ. Sez. I, 26/01/2011, n. 1838)

Ben si comprende allora come la carenza accuditiva dei genitori o dei prossimi congiunti, sia essa morale o materiale, allorché risulti obiettiva e non transitoria, ancorché non motivata da assenza di affetto, ma comunque correlata ad un disturbo psicopatologico pervasivo ed anelastico (produttivo persino di comportamenti stenici etero-aggressivi agiti sui figli più piccoli), e sia tale da escludere quel minimo di cure materiali, stabilità affettiva e aiuto psicologico -necessari per assicurare al minore un ambiente confacente ed idoneo a consentire la piena esplicazione della sua personalità-, potrà configurarsi quale situazione abbandonica giustificativa della dichiarazione dello stato di adottabilità, il cui obiettivo resta senz'altro quello di impedire un più grave pregiudizio alla vita del bambino. (così, tra le ultime, Cass. Civ. Sez. I, 10.07.2013, n. 17096; Cass. Civ. Sez. I, 13.02.2013, n. 3511).

Di seguito la pronuncia.

Cass. civ. Sez. I, 21/03/2014, n. 6755

ST.KA. c. F.A. e altri

<<Lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e ad conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio>>.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27690/2012 proposto da:

ST.KA. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATTINA 10, presso l'avvocato BAUDO VALTER, rappresentata e difesa dall'avvocato BAUDO ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

F.A., nella qualità di curatore speciale dei minori S.F. e S.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;

- controricorrente -

contro

S.S., SA.VI.MA., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, G.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 147/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo lett. C, rigettati gli altri.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da St.Ka. e da Sa.

V.M., rispettivamente madre e nonna materna dei minori S.F. (n. il (OMISSIS)) e S.M. (n. il (OMISSIS)), avverso la sentenza in data 12 aprile 2011 con la quale il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) le relazioni dei servizi sociali sono liberamente utilizzabili nel procedimento di adozione, senza che a ciò sia di ostacolo la mancata partecipazione agli accertamenti degli eventuali controinteressati, considerato che una posizione di controparte non è configurabile nelle attività di osservazione dei soggetti presi in carico dai servizi sociali; 2) la gravità dei limiti evidenziati dai genitori St.Ka. e S.

S. nella cura ed assistenza dei figli F. e M. escludeva per i predetti minori la possibilità di uno sviluppo sufficientemente equilibrato in seno alla famiglia di origine. In particolare, il padre era risultato del tutto assente non solo nel processola anche nella vita dei figli. La madre, d'altro canto, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un "disturbo della personalità con funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone e con spunti persecutori che non permettono alla paziente un minimo di consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa vive come frutto di elementi persecutori, con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità, reagisce con comportamenti aggressivi che vengono rimossi dalla memoria". Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato "una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica" a carico dei minori, che accusavano sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad episodi

causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti, negati, perchè rimossi, dalla St.;

3) le accuse della St.

nei confronti di un'assistente sociale (prima per induzione all'aborto e poi per costrizione alla chiusura delle tube) e nei confronti del personale di una comunità erano rimaste senza riscontri e dovevano considerarsi il frutto della componente paranoide della sua personalità; 4) l'inidoneità genitoriale non era contraddetta dai provvedimenti assunti nei confronti dei figli più grandi della St.; rispetto ad essi, infatti, l'interiorizzazione dell'immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti sicchè una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente e, pertanto, era risultata più idonea la misura dell'affidamento; 5) la St., infine, era del tutto inadeguata all'accudimento materiale dei figli anche dal punto di vista della capacità reddituale e della disponibilità economica.

St.Ka. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. L'avv. Fu.An., in qualità di curatore speciale dei minori S.F. e S.M., resiste con controricorso. Sa.Vi.Ma. e S.S. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, lamentando che la Corte di appello aveva affermato la sussistenza dello stato di abbandono in una situazione nella quale, come aveva dato atto la stessa sentenza impugnata, era indiscutibile il profondo e sincero amore di essa ricorrente verso i figli.

Il motivo è infondato. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poichè, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi". Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che lo stato di adottabilità era stato confermato dalla Corte di appello: A) dando rilievo a relazioni raccolte da persone ed istituzioni estranee al processo, senza quella garanzia di obiettività e di controllo data dalla partecipazione delle parti; B) senza spiegare perchè non era stato attribuito rilievo alle ripetute accuse di violenza morale rivolte dalla ricorrente nei confronti di un'assistente sociale e di violenza fisica verso i minori, rivolte dalla stessa ricorrente nei confronti degli operatori di una comunità ed, infine, senza svolgere alcuna seria indagine per accertare chi avesse ispirato le chiare menzogne dei due bambini nei confronti della madre; C) assumendo illogicamente che la ricorrente doveva considerarsi inidonea al rapporto genitoriale con i figli più piccoli, mentre aveva mantenuto l'idoneità a tale rapporto con i figli più grandi; D) affermando contraddittoriamente la sussistenza dello stato di abbandono pur riconoscendo il profondo e sincero amore nutrito dalla madre per i figli.

Il primo profilo del motivo, con il quale in realtà si deduce una violazione del contraddittorio, è infondato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che il principio del contraddittorio trova piena applicazione nel processo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, pur esplicandosi con modalità diverse da quelle ordinarie; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento dell'autorità giudiziaria sulle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo (Cass. 6 febbraio 2013, n. 2780).

Gli altri profili del motivo sono inammissibili alla stregua dell'art. 360 c.p. c., n. 5, - come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nei ricorsi avverso sentenze che, come quella impugnata, siano state pubblicate successivamente all'11 settembre 2012 - poichè concernono fatti che, come risulta dalla narrativa, sono stati specificamente esaminati dalla Corte di appello.

Soccorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione;

dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014